

## Investimenti. Le istruzioni di Palazzo Chigi

# Project financing leggero se la Pa è l'acquirente

**Alessandro Arona**

La spesa per realizzare opere pubbliche in project financing "freddo" può essere contabilizzata fuori bilancio, ai fini del deficit pubblico statale e del Patto di stabilità, solo se il canone pagato dall'amministrazione per ripagare l'investimento del privato non è fisso, ma varia in base a parametri di qualità della gestione.

È quanto stabilito dalla circolare del dipartimento economico di Palazzo Chigi (guidato da Paolo Signorini) e firmata dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il provvedimento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile) si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, e nasce per controllare l'applicazione delle regole Eurostat sul project financing (per evitare sforamenti non previsti ai bilanci pubblici), ma anche per offrire, soprattutto agli enti locali, uno strumento nuovo per realizzare opere pubbliche "aggirando" i tetti del Patto di stabilità.

Il project financing "freddo" è quello - precisa la stessa circolare - in cui la Pa è «l'acquirente principale dei servizi, sia quando la domanda è generata dalla stessa Pa (ad esempio: carceri, uffici giudiziari e altri uffici pubblici) sia che provenga da terzi utilizzatori (ad esempio: ospedali, trasporto pubblico)». Questa modalità è stata finora utilizzata in Italia

soprattutto per gli ospedali, mentre in Gran Bretagna è diffusa per realizzare carceri, scuole ed edifici pubblici. Il vantaggio è quello di poter contabilizzare in bilancio solo le rate annuali dei canoni, nella spesa corrente, e non l'intero investimento in conto capitale nell'anno di avvio dell'opera.

La circolare di Palazzo Chigi attua una norma del milleproghe 2007 (articolo 44, comma 1-bis, del Dl 248/2007), secondo la quale per «calcolare l'impatto sull'indebitamento pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'unità tecnica finanza di progetto tali operazioni, secondo modalità indicate da una circolare».

Il testo appena firmato stabilisce che tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli organismi di diritto pubblico (articoli 25 e 26 del Codice dei contratti) devono comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto, (Presidenza del Consiglio, via della Mercede, n. 9, 00186 Roma) l'avvenuta firma di contratti di partenariato pubblico-privato, «entro 30 giorni dalla stipula», ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare per quelli firmati dal 1° gennaio 2000. A Roma va inviato il contratto di concessione (con allegati tecnici), il piano economico-finanziario, la relazione illustrativa del

progetto, i dati sulla società.

La decisione Eurostat 2004 stabilisce in quali casi il project financing freddo possa essere classificato "fuori bilancio". Ciò può avvenire, secondo Eurostat, quando «c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica a quella privata», e cioè quando, contemporaneamente il privato assume il rischio di costruzione e almeno uno tra rischio di disponibilità e di domanda. La circolare chiarisce che «il rischio di disponibilità si può considerare

### SPESA CORRENTE

Per le opere destinate agli uffici pubblici si può calcolare in uscita solo la rata annuale e non l'onere integrale

trasferito al privato» se il contratto prevede «l'applicazione automatica di penali che incidano sul canone corrisposto dal soggetto pubblico» non solo quando la struttura è incompleta o assente, ma anche quando i servizi erogati non corrispondano agli standard fissati nel contratto stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IN COLLABORAZIONE CON**  
IL SETTIMANALE

**Edilizia e Territorio**  
[www.ediliziaterritorio.ilssole24ore.com](http://www.ediliziaterritorio.ilssole24ore.com)

